



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 189/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

**Pietro Santo Molinaro, Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso, Pietro Raso, Giuseppe Mattiani e
Ernesto Francesco Alecci,**

RECANTE:

*“Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del
diritto all’educazione e all’istruzione nella Regione Calabria”*

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: PIETRO SANTO MOLINARO

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

Relazione illustrativa

Nella complessità che caratterizza l'odierna società, attraversata da profonde trasformazioni dei modelli di riferimento delle nuove generazioni, la famiglia e la scuola continuano a svolgere la principale funzione pedagogica per dare risposta ai bisogni educativi e di crescita di tutti e di ciascuno, in sinergia con le risorse presenti nel territorio. L'art.26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce l'educazione quale diritto fondamentale che deve essere indirizzato al pieno sviluppo della personalità ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tale diritto è ribadito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che impegna gli Stati a garantire il diritto del fanciullo all'educazione anche adottando misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. La scuola, in quanto Comunità educante, risponde alle conseguenti scelte della politica europea orientata ad investire sul benessere, ad accogliere ed accompagnare gli alunni nel cambiamento della crescita avendo, tra gli obiettivi prioritari, la realizzazione del successo formativo essa assolve al compito dell'istruzione ma, al contempo, a quello educativo e formativo, riconoscendo e rispettando le specificità di ogni persona in formazione. L'inclusione scolastica e sociale costituisce, in tale contesto, la chiave per realizzazione dei processi educativi e formativi, tanto che la C.M. n. 8/2013 recita: “Il Piano Annuale Inclusività, infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Ciò ai fini della prevenzione educativa primaria e secondaria del disagio scolastico, in particolare per i bambini e gli studenti con “Bisogni Educativi Speciali” da intendere piuttosto come “Diritti Educativi Specifici” di crescita e apprendimento, per le disabilità certificate dalla legge 104, la povertà educativa, le situazioni di svantaggio socio culturale, linguistico ed economico, la presenza di alunni migranti, minori non accompagnati, le difficoltà nell'apprendimento e del percorso di orientamento, nonché la crescente dispersione e l'abbandono scolastico. Tali condizioni necessitano di un approccio pedagogico e di una attenzione educativa e relazionale che garantisca un ambiente di apprendimento accogliente per ogni alunno. In tale ottica, si collocano le figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico che, nell'ambito delle specifiche competenze pedagogiche ed educative, educano ad apprendere e a

PROPOSTA DI LEGGE N. 189/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Pietro Santo Molinaro, Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso, Pietro Raso, Giuseppe Mattiani e Ernesto Francesco Alecci, RECANTE:

“Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nella Regione Calabria”

- Relatore: On. Pasqualina Straface -

prevenire, anziché cercare di curare, favorendo processi formativi volti a migliorare lo stato di “funzionamento” di ogni persona tenendo conto del rapporto di interdipendenza tra la condizione di salute e i fattori ambientali contestuali e personali nell’ottica ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, OMS 2001). Occorre, pertanto, adeguare il sistema scolastico regionale agli standard qualitativi dell’istruzione europea garantendo la presenza del Pedagogista e dell’Educatore professionale socio-pedagogico nelle scuole di ogni ordine e grado. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) all'articolo 1, commi 594-601, introduce nella normativa nazionale la professione di educatore professionale sociopedagogico e quella di pedagogista attribuendo a tali professionisti le funzioni educative, formative e pedagogiche in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM93 Teorie e metodologie dell'elearning e della Media Education. La formazione universitaria dell'educatore professionale sociopedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello VI e del livello VII del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Ciò significa che il pedagogista è un professionista di livello apicale e può dirigere e coordinare strutture o servizi educativi, mentre l'educatore di livello VI, può coordinare gruppi di lavoro. Entrambe le figure professionali di pedagogista ed educatore professionale socio-pedagogico sono normate ai sensi della legge nazionale come titolo abilitanti alla professione, con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), legge n. 205 del 2017 (commi 594-595) e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) (comma 517). La presente proposta di Legge si propone di istituire l’Unità di Pedagogia Scolastica nelle scuole calabresi di ogni ordine e grado, costituita da Pedagogisti ed Educatori professionali-socio pedagogici quale risorsa per lo sviluppo della comunità educante e per promuovere il diritto all’istruzione e all’educazione con particolare specificità rivolta ai fenomeni della povertà

educativa, del disagio e della dispersione e dell’abbandono scolastico che costituiscono una piaga con dati allarmanti in tutto il territorio calabrese.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

La proposta di Legge si compone di 7 Articoli: l’art. 1 indica i principi generali che animano la necessità della presente iniziativa legislativa; l’art. 2 individua le finalità generali ed istituisce nelle scuole di ogni ordine e grado l’Unità di Pedagogia Scolastica, come risorsa per gli alunni e le alunne di tutte le età e delle loro famiglie ed a supporto dei Dirigenti Scolastici, del personale docente ed ATA; l’art. 3 esplicita gli obiettivi dell’Unità di pedagogia scolastica evidenziando come questa risponda alla necessità di valorizzare il percorso scolastico degli alunni e delle alunne nel rispetto dei bisogni educativi individuali, dell’identità personale, sociale e culturale e favorendo l’attuazione del patto di corresponsabilità educativa tra la scuola, la famiglia e il territorio; l’art. 4 individua i destinatari, le funzioni e le specifiche attività che l’Unità di Pedagogia scolastica coprogetta, promuove e attua in supporto e in collaborazione con organi collegiali della scuola e nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica; l’art. 5 riporta i titoli richiesti per le figure di pedagogo e di educatore professionale socio-pedagogico secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge nazionale 27 dicembre 2017, 205; l’art. 6 stabilisce che sia la Giunta regionale, con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di funzionamento dell’Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti e l’art. 7 riguarda l'entrata in vigore e la pubblicazione sul bollettino regionale. In conclusione, il progetto di legge risponde alle necessità della scuola comunità educante di accogliere, coordinare, facilitare le attività di processo che traducono in termini di progettualità intenzionale le istanze educative, culturali e ludico-ricreative avanzate dagli attori del contesto scolastico e dal territorio, per una reale fruizione del diritto allo studio.

PROPOSTA DI LEGGE N. 189/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI**Pietro Santo Molinaro, Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso, Pietro Raso, Giuseppe Mattiani e Ernesto Francesco Alecci, RECANTE:***“Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nella Regione Calabria”***- Relatore: On. Pasqualina Straface -**

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA**Titolo: “Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nella Regione Calabria”****Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della regione Calabria.****La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.*Nella colonna 1* va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale, P “Pluriennale”.*Nella colonna 5* si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che enuncia i principi generali della PL. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
2	Norma ordinamentale che enuncia le finalità generali della PL. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
3	Norma ordinamentale che enuncia gli obiettivi della PL. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
4	Norma ordinamentale che individua i destinatari della PL. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
5	Norma ordinamentale che indica i titoli di studio relativi art. 4. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
6	Norma ordinamentale che demanda alla giunta il regolamento della PL. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0

PROPOSTA DI LEGGE N. 189/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI**Pietro Santo Molinaro, Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso, Pietro Raso, Giuseppe Mattiani e Ernesto Francesco Alecci, RECANTE:***“Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella Regione Calabria”***- Relatore: On. Pasqualina Straface -**

7	Norma ordinamentale relativa alla pubblicazione sul bollettino regionale della PL.			0
---	--	--	--	---

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	0,00 €

Testo

“Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nella Regione Calabria”

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo fondamentale della scuola per lo sviluppo e la formazione globale della persona e del cittadino e stabilisce che si rendono necessari interventi atti a garantire la piena attuazione del diritto all'educazione e allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Calabria promuove azioni di tutela e promozione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’apprendimento per tutto l’arco della vita, attraverso l’inserimento nelle istituzioni scolastiche delle figure del pedagogo e dell’educatore professionale socio-pedagogico per lo sviluppo della comunità educante.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Calabria istituisce nelle scuole di ogni ordine e grado l’Unità di Pedagogia Scolastica, come risorsa per gli alunni e le alunne di tutte le età e per le loro famiglie e a supporto dei dirigenti scolastici, del personale docente e ATA.
2. L’Unità di pedagogia scolastica è costituita da pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, i quali operano, ai sensi dell’articolo 1, commi 594-601, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita.
3. Il pedagogo e l’educatore professionale socio-pedagogico che compongono l’Unità di pedagogia scolastica operano, ciascuno per le proprie competenze, per lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, contribuendo al miglioramento della qualità dell’educazione e dell’istruzione e alla promozione dello “star bene a scuola”.
4. L’Unità di pedagogia scolastica ha il compito di analizzare i contesti educativi, leggere i bisogni educativi dei singoli e della comunità scolastica, promuovere la raccolta e l’analisi dei dati

per l’elaborazione di strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine di prevenire le condizioni di povertà educativa e favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti in ottica inclusiva, mediante il sostegno e la valorizzazione delle competenze educative dei genitori, degli insegnanti e della comunità scolastica.

5. L’Unità di pedagogia scolastica mette in atto azioni di prevenzione educativa primaria e secondaria nei confronti delle forme di difficoltà scolastica, di disagio, di abbandono e dispersione scolastica, contrastando i fenomeni della violenza, del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 3

(Obiettivi)

1. L’Unità di pedagogia scolastica valorizza il percorso scolastico degli alunni e delle alunne nel rispetto dei bisogni educativi individuali, dell’identità personale, sociale e culturale e in particolare:

- a) contribuisce all’attuazione del patto di corresponsabilità educativa favorendo un ambiente educativo positivo e la piena collaborazione ed interazione tra le diverse figure che operano all’interno della scuola, tra la scuola e la famiglia e i servizi e le istituzioni del territorio;
- b) favorisce la consapevolezza da parte degli studenti dei loro processi di apprendimento e, nei docenti, la comprensione dei diversi profili pedagogici e di apprendimento degli alunni, così da sviluppare la motivazione allo studio e favorire il successo formativo;
- c) previene e contrasta il disagio, la povertà educativa, l’insuccesso formativo, la dispersione e l’abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo, nel rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi nazionali in materia;
- d) promuove l’integrazione attraverso l’educazione al rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;
- e) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie anche attraverso azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree maggiormente interessate da fenomeni di povertà educativa;
- f) favorisce l’attivazione di progetti e percorsi laboratoriali finalizzati all’educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa;
- g) promuove azioni di supporto e consulenza operativa ai docenti per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, di gestione relazionale della classe e

dell’ambiente, di attività educative inclusive, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali;

h) sostiene l’autonomia scolastica nell’elaborazione di progetti che forniscono efficaci risposte alle problematiche del territorio, con particolare attenzione alle aree geograficamente più svantaggiate, soprattutto attraverso l’estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l’adozione di modelli e strategie didattiche innovative.

2. La Regione favorisce la costituzione di consorzi intercomunali per i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, purché aventi una distanza entro i dieci chilometri.

Art. 4

(Destinatari, funzioni e attività previste)

1. I destinatari delle attività dell’Unità di pedagogia scolastica sono:

- a) docenti o gruppi di docenti, alunni o gruppi di alunni, genitori e personale ATA;
- b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
- c) agenzie e strutture del sistema dell’istruzione, attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all’infanzia e all’adolescenza.

2. L’Unità di pedagogia scolastica opera in sinergia con l’intera comunità scolastica e le famiglie ed esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti attività:

- a) rilevazione della domanda formativa e dei bisogni pedagogico-educativi emergenti;
- b) cooperazione con gli organi collegiali all’analisi dei bisogni, alla definizione delle politiche formative e delle buone pratiche intraprese nell’ambito dell’inclusione degli interventi di contrasto alla povertà educativa;
- c) elaborazione di modelli, strategie, metodologie e strumenti di intervento, anche attraverso specifiche forme di sperimentazione, nei diversi ambiti di interesse, quali la didattica, l’organizzazione scolastica, le relazioni intra e interistituzionali;
- d) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole e di dispersione scolastica;
- e) realizzazione di attività e interventi di carattere educativo, formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:

- 1) consulenza e sostegno educativo e pedagogico, individuale o di gruppo, attività di supporto all’orientamento scolastico, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgano docenti, genitori e alunni;
- 2) formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale e di apprendimento positivi nel contesto classe, promozione dell’autoformazione e condivisione delle buone prassi;
- 3) consulenza e sostegno pedagogico alle famiglie per la valorizzazione delle competenze genitoriali e l’attuazione del patto di corresponsabilità educativa;
- 4) progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento efficaci tramite l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuro-pedagogiche e inclusive.

Art. 5

(Titoli di accesso)

1. I titoli richiesti per le figure di pedagogo e di educatore professionale socio-pedagogico sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 595, della l. 205/2017, e in particolare:

- a) per gli educatori professionali socio-pedagogici, il possesso del titolo di studio di classe L-19 in Scienze dell’educazione e della formazione;
- b) per i pedagogisti, il possesso di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrali LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze Pedagogiche, LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education o della laurea quadriennale in pedagogia o scienze dell'educazione o le lauree specialistiche equiparate del vecchio ordinamento.

Art. 6

(Organizzazione)

1. L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel quadro della normativa vigente, con particolare riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi

PROPOSTA DI LEGGE N. 189/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Pietro Santo Molinaro, Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso, Pietro Raso, Giuseppe Mattiani e Ernesto Francesco Alecci, RECANTE:

“Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella Regione Calabria”

- Relatore: On. Pasqualina Straface -

180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e al protocollo di intesa siglato in data 27 agosto 2020 tra il Ministero dell'Istruzione, le Università e le Associazioni professionali, la Regione Calabria istituisce i Centri Pedagogici Territoriali (CPT).

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.